

Edizione di venerdì 9 Settembre 2016

CONTENZIOSO

La Cassazione si esprime sulla validità delle notifiche a mezzo fax
di Luigi Ferrajoli

IVA

L'INTRASTAT per gli acquisti in caso di fatturazione anticipata
di Marco Peirolo, Stefano Garelli

IMPOSTE INDIRETTE

Prima casa e mancato trasferimento per cause di forza maggiore
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

AGEVOLAZIONI

Cultura Crea: disponibile la modulistica online
di Giovanna Greco

ENTI NON COMMERCIALI

Il concetto di democraticità nelle associazioni per la giurisprudenza
di Giusi Cenedese, Guido Martinelli

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico
di Andrea Valiotto

CONTENZIOSO

La Cassazione si esprime sulla validità delle notifiche a mezzo fax

di Luigi Ferrajoli

Con la **sentenza n. 7974 depositata in data 20.04.2016**, la Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi del tema relativo alla validità della notifica degli atti (nel caso di specie un ricorso per la dichiarazione del fallimento) a mezzo **fax**.

Nel caso in esame una società in accomandita semplice, dichiarata fallita dal Tribunale di Napoli, aveva proposto reclamo avanti la Corte di Appello di Napoli, ai sensi dell'art. 18 L.F. (nella formulazione derivante dalle modifiche apportate dal D.Lgs. 169/2007), avverso la sentenza dichiarativa di fallimento eccependo *in primis l'irritualità della notifica del ricorso* per la dichiarazione del fallimento e del decreto di fissazione d'udienza **avvenuta a mezzo fax** ad un numero non intestato alla debitrice e, secondariamente, la legittimità del provvedimento di abbreviazione dei termini per la suddetta notifica.

La Corte di Appello ha rigettato il reclamo proposto dalla società rilevando come il numero di **fax** al quale la notifica era stata eseguita **fosse riconducibile senza alcun dubbio alla società fallita**, essendone stato provato, l'uso da parte della medesima, per lo svolgimento della propria attività lavorativa.

Secondariamente, la Corte di Appello ha rilevato che **il reclamo**, proposto ai sensi dell'articolo 18 L.F., proposto avverso la sentenza dichiarativa del fallimento **è inammissibile** nella parte *"laddove lo stesso sia fondato esclusivamente su vizi di rito, nella specie, l'inosservanza del termine dilatorio di comparizione di cui alla L. Fall., art.15, comma 3, senza la contestuale e rituale deduzione delle eventuali questioni di merito"*.

Con il ricorso per Cassazione, proposto dalla società fallita, la Suprema Corte è stata invitata a valutare le circostanze già analizzate dalla Corte di Appello, ossia di verificare: a) la validità della notifica a mezzo **fax** di un ricorso notificato ad un'utenza non intestata al destinatario e **senza che parte ricorrente indicasse nella relata di notifica il soggetto a cui fosse indirizzato l'atto** (società o socio accomandatario personalmente); b) la legittimità di un provvedimento di abbreviazione dei termini con il quale il Giudice aveva autorizzato la notifica del ricorso **il giorno precedente all'udienza** senza esonerare il debitore dagli adempimenti previsti *ex lege* (il deposito dei libri contabili degli ultimi tre anni, nonché il deposito di una relazione recente in ordine allo stato patrimoniale economico e finanziario relativo a due mesi prima della data fissata di comparizione).

A tale proposito, la Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui la notifica di ricorso per la dichiarazione del fallimento e del pedissequo provvedimento di fissazione d'udienza al

debitore, ai sensi dell'articolo 15 comma 3, L.F, "avvenga anche **quando il debitore si sia sottratto volontariamente o per colpevole negligenza al procedimento, rendendosi irreperibile**". La Corte prosegue affermando che il medesimo articolo, al comma 5, prevede inoltre che il Presidente del Tribunale possa disporre che il ricorso e il decreto di fissazione d'udienza siano portati a conoscenza degli interessati "con ogni mezzo idoneo" in analogia a quanto previsto dall'articolo 151 c.p.c..

Quest'ultima norma prevede espressamente che, in caso di particolari condizioni di urgenza e di celerità, il giudice possa disporre la notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza alle parti **con ogni mezzo idoneo**, in un modo diverso da quello stabilito dalla legge, omessa ogni formalità non indispensabile alla conoscibilità degli stessi (Cass. Civ. n. 22151/2010).

È quindi la stessa Corte a riconoscere **l'idoneità dello strumento del "fax" come forma di comunicazione di atti difensivi**, in considerazione dei progressi compiuti dalla tecnica di trasmissione e delle garanzie inerenti, in presenza di particolari esigenze di celerità e d'urgenza (Cass. Civ. n. 9151/2008).

Nel caso in esame, pur non essendo il numero di *fax* intestato alla società debitrice, ne era stato dimostrato **l'utilizzo**, da parte della medesima, **per l'esercizio della propria attività**.

La Suprema Corte, considerata **l'irreperibilità della società fallita e del proprio socio accomandatario**, ha quindi considerato valida e rituale la notifica del ricorso e del decreto di fissazione a mezzo *fax*.

Non solo. La Corte ha reputato inammissibile il reclamo proposto da parte della società ai sensi dell'articolo 18 L.F. in quanto i vizi elencati nell'atto attenevano esclusivamente a questioni di rito e non di merito e, pertanto, **non integravano alcuna delle ipotesi di rimessione della causa al primo giudice tassativamente individuate dagli articoli 353 e 354 c.p.c.** (Cass. Civ. n. 32302/2016).

Di conseguenza, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato parte ricorrente al **pagamento delle spese di lite**.

Per approfondire le problematiche relative al contenzioso tributario vi raccomandiamo il seguente master di specializzazione:

Master di specializzazione

TEMI E QUESTIONI DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO 2.0
CON LUIGI FERRAJOLI

Scopri le sedi in programmazione >

IVA

L'INTRASTAT per gli acquisti in caso di fatturazione anticipata

di Marco Peirolo, Stefano Garelli

Come regola generale, nei modelli INTRASTAT sono riepilogati, **per la parte fiscale**, i dati delle operazioni **registerate o soggette a registrazione**, ai sensi delle disposizioni in materia di IVA, nel periodo di riferimento, che può essere mensile o trimestrale (art. 5, comma 1, del D.M. 22 febbraio 2010). La presentazione degli elenchi riepilogativi è, quindi, collegata al momento in cui la fattura è registrata o, nel caso in cui l'annotazione non sia stata effettuata, avrebbe dovuto essere registrata (C.M. 27 maggio 1994, n. 73/E, risposta 10.4).

Il criterio della registrazione è derogato dall'art. 50, comma 7, del D.L. n. 331/1993, in base al quale le operazioni intracomunitarie per le quali, **anteriormente alla consegna o spedizione dei beni**, sia stata emessa fattura o pagato in tutto o in parte il corrispettivo, devono essere comprese negli elenchi riepilogativi con riferimento al **periodo nel corso del quale è stata eseguita la consegna o spedizione dei beni** per l'ammontare complessivo delle operazioni stesse.

Sino al 31 dicembre 2012, questa disposizione si considerava riferita in via specifica alle cessioni intracomunitarie e, con riguardo agli acquisti intracomunitari, si provvedeva ad effettuare una lettura "a specchio" della medesima, tenuto conto:

- da un lato, che l'art. 39, comma 1, del D.L. n. 331/1993 all'epoca vigente disponeva che gli acquisti intracomunitari di beni si considerano effettuati nel **momento della consegna** nel territorio dello Stato al cessionario o a terzi per suo conto, ovvero – in caso di trasporto con mezzi del cessionario – nel **momento di arrivo** nel luogo di destinazione nel territorio stesso;
- dall'altro, che l'art. 39, comma 2, dello stesso decreto, sempre nella formulazione in vigore sino a tutto il 2012, prevedeva che gli acquisti intracomunitari si considerano effettuati, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla **data di ricezione della fattura o a quella del pagamento** se la fattura è ricevuta o il corrispettivo è pagato in tutto o in parte **anteriormente al momento della consegna o di arrivo** dei beni in Italia.

In base al descritto quadro normativo, il modello INTRASTAT relativo agli acquisti veniva presentato in riferimento all'**ultimo dei due momenti** di consegna/arrivo dei beni nel territorio dello Stato o di ricevimento della fattura.

Dal 1° gennaio 2013, a seguito delle novità introdotte dalla L. n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013):

- l'art. 39, comma 1, del D.L. n. 331/1993 è stato modificato prevedendo, al fine di evitare un disallineamento temporale tra Stato membro di partenza e Stato membro di arrivo, che il momento di effettuazione sia della cessione, sia dell'acquisto intracomunitario di beni, coincide con il **momento dell'inizio del trasporto o della spedizione** dei beni al cessionario o a terzi per suo conto;
- l'art. 39, comma 2, del D.L. n. 331/1993 è stato riformulato stabilendo che non sono più rilevanti, ai fini dell'individuazione del momento di effettuazione delle operazioni, gli **acconti** versati sulle operazioni intracomunitarie, ma resta fermo che, se prima del trasferimento del bene al cessionario viene emessa fattura, l'operazione si considera effettuata nei limiti dell'importo fatturato (si veda anche la circolare dell'Agenzia delle Entrate 3 maggio 2013, n. 12, Cap. IV, § 7.2).

In considerazione delle intervenute modifiche normative, si pone il **dubbio** se sia ancora corretto ritenere che il modello INTRASTAT relativo agli acquisti debba essere presentato in riferimento:

- all'ultimo dei due momenti di consegna/arrivo dei beni nel territorio dello Stato o di ricevimento della fattura, oppure
- se la regola dell'ultimo dei due momenti venga meno nel caso di **fatturazione anticipata**, con obbligo, in tale evenienza, di prendere in considerazione il momento di inizio del trasporto o della spedizione dal territorio dello Stato membro di provenienza.

La **prima soluzione**, cioè quella di ritenere ancora operante il riferimento all'ultimo dei due momenti di consegna/arrivo dei beni nel territorio dello Stato o di ricevimento della fattura, è in linea con il comportamento osservato dagli operatori nella disciplina previgente e risulta senz'altro **di più semplice applicazione** per il cessionario nazionale: se, infatti, il momento di consegna/arrivo dei beni in Italia può essere conosciuto senza particolari difficoltà, non sempre altrettanto semplice può essere conoscere quando i beni sono partiti dallo Stato membro di provenienza.

La **seconda soluzione** attribuisce una **valenza generale** alla previsione dell'art. 50, comma 7, del D.L. n. 331/1993, ritenendola applicabile, nella sua formulazione letterale, sia per le operazioni attive (cessioni) che per quelle passive (acquisti), entrambe rilevanti in funzione del momento nel corso del quale viene eseguita la consegna o spedizione dei beni, considerato coincidente, alla luce del riformulato art. 39 del D.L. n. 331/1993, con il momento di **inizio del trasporto o della spedizione** al cessionario o a terzi per suo conto, dal territorio dello Stato membro di provenienza.

Quest'ultimo criterio interpretativo desta qualche **perplessità**, non sembrando pacifica la suddetta equiparazione.

La soluzione in argomento, inoltre, per l'acquirente italiano, comporta la necessità di **confrontare** la data della fattura emessa dal fornitore estero (considerata come coincidente con la data di effettiva emissione della stessa) con la data di partenza della merce dai locali

del fornitore o del depositario estero; data peraltro non sempre facilmente reperibile.

Alla luce di quanto esposto, sembra preferibile ritenere che la **prima soluzione** continui ad essere applicabile nonostante i cambiamenti nel frattempo intervenuti riguardo all'individuazione del momento di effettuazione delle operazioni intracomunitarie.

In tale ambito, ma sarebbe auspicabile un chiarimento ufficiale sul punto, sembra quindi ancora possibile eseguire la **lettura "a specchio"** dell'art. 50, comma 7, del D.L. n. 331/1993, emendando tuttavia lo stesso della parte in cui si accenna al pagamento anticipato del corrispettivo, siccome divenuto del tutto irrilevante dal 1° gennaio 2013.

Per approfondire le problematiche relative all'Iva vi raccomandiamo il seguente master di specializzazione:



Master di specializzazione

IVA NAZIONALE ED ESTERA

[Scopri di più >](#)

IMPOSTE INDIRETTE

Prima casa e mancato trasferimento per cause di forza maggiore

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

Con la **sentenza 6.8.2015, n. 16568**, la **Corte di Cassazione** ha affermato che **non si realizza la decadenza dall'agevolazione per l'acquisto della prima casa** quando il **mancato trasferimento della residenza entro 18 mesi (quale condizione per fruire dell'agevolazione stessa)** è **dovuto a forza maggiore**, fatto che, automaticamente, non può escludersi ove il tutto sia dipeso dal mancato ottenimento di un'autorizzazione alla variante in corso d'opera tempestivamente richiesta. Il compimento dell'attività amministrativa esula dalla sfera volitiva del contribuente, e il giudice del rinvio dovrà verificare la questione alla luce del tempo in cui è stata effettuata la richiesta e del contegno delle parti acquirenti.

Si ricorda che tra gli eventi che determinano la **decadenza dall'agevolazione prima casa** (disciplina contenuta nella nota II-bis dell'articolo 1 della tariffa, parte I, allegata al DPR 131/1986) vi è l'ipotesi del mancato trasferimento della residenza nel Comune in cui è ubicato l'immobile entro 18 mesi dall'acquisto. Segnalando che **non è richiesto il trasferimento della residenza nell'immobile acquistato**, bensì nel Comune in cui è situato il bene, il contribuente potrebbe già soddisfare il precezzo al momento del rogito (si pensi tipicamente al contribuente che risiede presso i genitori e che acquista la sua prima casa nello stesso Comune) ovvero dichiarare in tale sede l'impegno al trasferimento entro 18 mesi.

Se il **trasferimento della residenza non dovesse avvenire nei termini predetti**, per cause di forza maggiore, e quindi indipendenti dalla volontà del contribuente, è **possibile evitare la decadenza dall'agevolazione**. Ed in tale ambito si inserisce la citata sentenza della Cassazione 6.8.2015, n. 16568, in cui è stata affrontata la fattispecie di un contribuente che avendo acquistato un'abitazione da sottoporre a lavori di ristrutturazione non aveva trasferito la residenza in quanto lungaggini amministrative dovute a varianti in corso d'opera avevano impedito di finire i lavori in tempo utile per rendere abitabile l'immobile e trasferirvi la residenza. Secondo la CTR non sussisteva **l'impedimento della forza maggiore idoneo a giustificare il ritardo nel trasferimento della residenza** in relazione ai lavori di ristrutturazione che la parte aveva autonomamente deciso di eseguire, poiché la scelta in essere **non integrava un'oggettiva impossibilità di trasferire la residenza**. Né tantomeno i ritardi nel rilascio dei permessi amministrativi potevano considerarsi indipendenti dalla volontà del contribuente che avrebbe dovuto meglio valutare i tempi di realizzazione dei lavori.

Secondo i **giudici di legittimità**, la CTR non ha valutato correttamente il ritardo nel rilascio della concessione per i lavori di ristrutturazione, in quanto tale ritardo non era addebitabile al contribuente il quale aveva tempestivamente richiesto tale autorizzazione all'amministrazione comunale prima della **scadenza del termine di diciotto mesi** entro il quale era necessario

procedere al trasferimento della residenza nel comune ove si trovava l'immobile acquistato. Nella **sentenza** si legge infatti che *“il compimento dell’attività amministrativa esula dal potere di controllo del contribuente dovendosi avere riguardo, ai fini di stabilire la tempestività dell’adempimento dell’obbligo in questione, al contegno posto in essere dalle parti acquirenti, correlata al tempo in cui venne chiesto il rilascio dell’atto concessorio (cfr. Cass. n. 18770/2014) ottenuto oltre la scadenza del termine di diciotto mesi.”*

Infatti, come già osservato dalla stessa Cassazione (sentenza n. 14399/2013 e sentenza n. 7067/2014) i giudici di merito avrebbero dovuto tenere conto di eventuali ostacoli nell'adempimento dell'obbligazione posta in capo all'acquirente, il quale non aveva alcuna possibilità di controllo rendendo quindi inevitabile ed imprevedibile il trasferimento della residenza entro il termine di 18 mesi.

La mancata decadenza dall'agevolazione per cause di forza maggiore che impediscono il trasferimento della residenza è stata oggetto di analisi anche da parte dell'Agenzia delle Entrate, ed in particolare con la **risoluzione n. 140/E/2008, in cui l'acquirente non aveva potuto trasferire la residenza nel Comune in cui era ubicato l'immobile a causa di abbondanti infiltrazioni d'acqua** provenienti dal tetto, in conseguenza delle quali l'abitazione era stata dichiarata inabitabile con ordinanza del sindaco.

Per approfondire le problematiche relative alla fiscalità immobiliare vi raccomandiamo il seguente master di specializzazione:

Master di specializzazione

LA FISCALITÀ IMMOBILIARE CASO PER CASO ►►

AGEVOLAZIONI

Cultura Crea: disponibile la modulistica online

di Giovanna Greco

Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con **decreto n. 243 dell'11 maggio 2016**, ha istituito il programma **“Cultura Crea”**. Trattasi di un regime di aiuto che comprende una serie di incentivi per creare e sviluppare iniziative imprenditoriali nel settore dell'industria culturale-turistica e per sostenere le imprese no profit che desiderano valorizzare le risorse culturali del territorio nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. Il bando e le modalità per l'accesso alle agevolazioni sono state dettate con la **direttiva n. 55 del 20 luglio 2016**, che ha fissato al prossimo **15 settembre 2016** il termine iniziale per la presentazione delle domande. Per richiedere gli incentivi le domande potranno essere inviate esclusivamente *online* a partire dalle ore 12:00, attraverso il sito web www.culturacreativa.beniculturali.it.

I **fondi** a disposizione sono circa 107 milioni di euro a cui potranno essere aggiunti oltre 7 milioni. Una parte pari a di 41,7 milioni è destinata alle nuove imprese dell'industria culturale, mentre ulteriori 37,8 milioni serviranno per lo sviluppo delle imprese dell'industria culturale, turistica, creativa, dello spettacolo e dei prodotti tradizionali e tipici. I restanti 27,4 milioni sono riservati ai soggetti del terzo settore attivi nell'industria culturale, turistica e manifatturiera.

Il decreto interviene su **tre fronti**:

1. nuove imprese dell'industria culturale;
2. imprese dell'industria culturale e turistica;
3. terzo settore nell'industria culturale.

La prima linea di intervento è dedicata a due tipologie di beneficiari, ubicati nelle Regioni **Basilicata, Campania, Calabria, Puglia e Sicilia**:

- le **persone fisiche**che vogliono costituire un'impresa, purché la costituzione avvenga entro 30 giorni dalla comunicazione di ammissione alle agevolazioni;
- le **imprese dell'industria culturale**, comprese le cooperative, **costituite da non più di 36 mesi**, iscritte nel Registro delle imprese e in regola con le norme vigenti.

In entrambi i casi sono ammessi agli aiuti i **programmi di investimento** avviati successivamente alla presentazione della domanda e da concludere entro 12 mesi dalla

stipula del contratto di finanziamento. Gli investimenti, di **importo non superiore a 400mila euro**, possono riguardare la creazione o l'introduzione di **innovazioni** di processo, di prodotto o servizio, organizzative, di mercato, in più aree: **economia della conoscenza, economia della fruizione, economia della gestione, economia della conservazione.**

Le **spese ammissibili** alle agevolazioni comprendono: macchinari, impianti, attrezzature, arredi e mezzi mobili, purché strettamente necessari e collegati al ciclo di produzione, beni immateriali ad utilità pluriennale, quali programmi informatici, brevetti, licenze e marchi, nonché certificazioni, *know how* e conoscenze tecniche, anche non brevettate. Sono ammesse nel limite del 20% dell'importo anche le **spese di gestione** per: servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione; personale interno qualificato; consulenze esterne specialistiche prestate da Università e Centri di ricerca pubblici o da imprese e persone fisiche dotate di documentate competenze in materia. Sono previste due forme di aiuto: un **contributo a fondo perduto** pari al 40% delle spese ammissibili e un **finanziamento agevolato a tasso zero** pari al 40% delle spese ammissibili della durata massima di otto anni di ammortamento, oltre ad un preammortamento di un anno per il periodo di realizzazione dell'intervento.

La seconda linea di intervento riguarda le imprese che sono **costituite in forma societaria da almeno 36 mesi**, incluse le cooperative, con programmi di investimento nei settori dell'industria culturale, turistica, creativa, dello spettacolo e dei prodotti tipici locali. In questo caso, l'unità produttiva dovrà essere ubicata nei **Comuni delle Regioni Basilicata, Calabria, Campania e Puglia** inseriti nell'elenco delle **aree di attrazione culturale** allegato al D.M. dell'11 maggio 2016 (la Sicilia è esclusa). I programmi di investimento, avviati dopo la presentazione della domanda di aiuto riguardano una delle tre aree di intervento indicate:

- **fruizione turistica e culturale** degli ambiti territoriali di riferimento degli attrattori;
- **promozione e comunicazione** per la valorizzazione delle risorse culturali;
- **recupero e valorizzazione** di produzioni locali di beni e servizi.

Le spese ammissibili corrispondono a quelle della prima linea di intervento, quindi investimenti materiali e immateriali e spese di gestione, nel limite del 20% dell'importo, per personale, servizi ICT e consulenze.

Anche per questa tipologia sono previste due forme di aiuto: un **contributo a fondo perduto** pari al 20% delle spese ammissibili e un **finanziamento agevolato senza interessi** pari al 60% delle spese ammissibili della durata massima di otto anni di ammortamento, oltre ad un preammortamento di un anno per il periodo di realizzazione dell'intervento. Come nella prima linea di intervento, la somma degli incentivi sale dall'80% al 90% in caso di imprese femminili, giovanili o in possesso del *rating* di legalità.

L'ultima linea di intervento – quella del terzo settore – è diretta a **imprese sociali**, comprese le cooperative, e **Onlus**, con unità produttiva ubicata nei Comuni delle Regioni **Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia** inseriti nell'elenco delle **aree di attrazione culturale** allegato al D.M. dell'11 maggio 2016. I programmi di investimento, da avviare dopo la

presentazione della domanda e di importo non superiore a **400mila euro**, possono riguardare:

- attività collegate alla gestione degli attrattori e delle risorse culturali del territorio;
- attività collegate alla fruizione degli attrattori e delle risorse culturali del territorio;
- attività di animazione e partecipazione culturale.

Confermati gli investimenti in impianti e macchinari, da una parte, e *software* e brevetti, dall'altra, quali costi ammissibili, mentre **le spese di gestione non sono ammesse** per questa linea d'azione. Escluse anche le agevolazioni in forma di finanziamenti, mentre **i contributi a fondo perduto coprono l'80% delle spese ammissibili** e possono salire al 90% per imprese femminili, giovanili e in possesso del *rating* di legalità.

Il soggetto incaricato a ricevere le domande è **Invitalia** che si occuperà degli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti la ricezione, la valutazione e l'approvazione delle domande, l'adozione dei provvedimenti, la stipula del contratto di finanziamento, l'erogazione, il controllo e il monitoraggio delle agevolazioni. Per tutte le linee di intervento le agevolazioni sono concesse con **procedimento a sportello**, quindi fino ad esaurimento delle risorse stanziate. L'istruttoria si concluderà **entro 60 giorni dalla presentazione della domanda**.

Per approfondire le opportunità derivanti dai finanziamenti UE vi raccomandiamo il seguente seminario di specializzazione:

Seminario di specializzazione

I FINANZIAMENTI EUROPEI PER LE PMI

Bologna Firenze Milano Roma Treviso Verona

ENTI NON COMMERCIALI

Il concetto di democraticità nelle associazioni per la giurisprudenza

di Giusi Cenedese, Guido Martinelli

Alcune recenti sentenze di **Commissioni Tributarie piemontesi** hanno affrontato il tema della **“democraticità”** nella vita delle associazioni sportive. Tale “vincolo”, presente anche negli altri enti del terzo settore (volontariato, promozione sociale e Onlus), è presente, sia sotto il profilo **“civilistico”**, nel comma 18 dell'articolo 90 della L. 289/2002, norma a cui tutti i sodalizi sportivi, per essere considerati tali, debbono soggiacere, sia nell'**articolo 148, comma 8, del Tuir** per quelle associazioni che, ad ogni modo, intendessero anche applicare le agevolazioni previste dai commi tre e seguenti della norma indicata.

In linea di principio, le Commissioni hanno evidenziato come la presenza di fattispecie *prima facie* “anomale”, quale ad esempio **la convocazione dell'assemblea mediante affissione in bacheca sottoscritta dai soci, non deve essere ritenuta per se elemento idoneo a qualificare una A.S.D. come non democratica.**

Nella **sentenza n. 33/7/2014**, la Commissione provinciale di Torino accoglie il ricorso presentato da una A.S.D. accusata, *inter alia*, di gestione non democratica dell'attività associativa. L'Ufficio era giunto a questa conclusione basandosi su una modalità di convocazione dell'assemblea (tramite affissione di un avviso in bacheca) non idonea a garantire la partecipazione dei soci, eccependo inoltre che *“le decisioni non risultano assunte in modo democratico e collegiale”*.

La Commissione prende nettamente posizione e condanna una valutazione dell'Ufficio basata su **parametri occasionali** e non singolarmente determinanti per considerare non democratica l'attività dell'associazione.

Poco tempo dopo la Commissione Tributaria, questa volta Regionale, si è di nuovo espressa sul punto, con presupposti di fatto simili e la condanna in appello delle valutazioni dell'Ufficio.

Nella **sentenza n. 347/31/2015**, la sezione 31 della Commissione Regionale di Torino si trova a dover decidere in appello del ricorso presentato da una A.S.D., accusata di operare come **“società di fatto con intenti lucrativi”**; il Fisco eccepiva l'invalidità delle modalità di convocazione di un'assemblea straordinaria.

Nonostante la Commissione Provinciale avesse ritenuto la suddetta circostanza idonea a ritenere che l'associazione svolgesse attività di tipo lucrativo, la Commissione Regionale considera fondato l'appello, in quanto l'omessa indicazione dei soci partecipanti ad

un'assemblea “non possa assurgere non solo a rango di **prova**, ma anche di mero **indizio** da cui poter desumere lo svolgimento di un'attività di scopo lucrativo”.

La suddetta conclusione deriva da valutazioni **di fatto** della Commissione, che non si è fermata a una semplice circostanza occasionale, trattandola come determinante, ma al contrario ha proceduto a **verificarne** la portata all'interno delle dinamiche globali dell'associazione.

Chiara la linea tenuta dalle Commissioni Tributarie sul punto: i rilievi devono essere **sostanziali** e non occasionali. Ma soprattutto, riprendendo le linee guida dell'Agenzia delle Entrate, **non** costituiscono, singolarmente considerati, violazioni del requisito di democraticità se, sulla base di una **valutazione globale** della operatività dell'associazione, risultino comunque posti in essere comportamenti che garantiscano il raggiungimento del fine di gestione democratica del sodalizio.

Un esempio interessante in cui più presupposti fattuali hanno portato a riscontrare una effettiva violazione del requisito in esame si rinviene nella **sentenza n. 412/04/15**. In questo caso la Commissione Tributaria Provinciale di Torino, basandosi su più elementi, respinge il ricorso proposto da due A.S.D. contro l'Ufficio, ritenendo presenti e palesi le violazioni, da parte delle stesse, dei requisiti dell'articolo 90. La Commissione decreta che le associazioni ricorrenti sono **gestite “come imprese commerciali a fini di lucro”**.

Tale conclusione verte sulla considerazione di più rilievi, quali: **la modesta o quasi insussistente partecipazione dei soci alle assemblee** (“la circostanza che i verbali di assemblea siano sottoscritti soltanto dal Presidente e dal segretario provano l'assenza di una effettiva democraticità e di una concreta partecipazione dei soci alla gestione dell'attività associativa”); **la presenza dello stesso Presidente per tutti gli anni di esistenza delle due associazioni**; **la violazione del divieto, da parte del Presidente di un'associazione, di ricoprire la stessa carica in altre associazioni**. Allegando anche altri rilievi di natura sostanziale, la Commissione ha ritenuto sufficienti i motivi per “non riconoscere ai ricorrenti la qualifica di enti non commerciali”.

In conclusione, tenendo presente il panorama giurisprudenziale, si evidenzia la **vaghezza** e **astrattezza** della **disposizione** in esame che provoca altalenanza nelle valutazioni del rispetto dei requisiti; infatti, l'Agenzia dell'Entrate agisce a “briglie sciolte”, giungendo talvolta, con fattispecie simili, a valutazioni diametralmente opposte.

Per i suddetti motivi è necessaria una **definizione normativa** dei **parametri** da seguire per valutare la presenza o meno di “democraticità” in base alla norma in questione, più pregnante e vincolante di una mera circolare operativa, in modo da **uniformare** l'operato dell'Agenzia delle Entrate e ristabilire maggiore certezza del diritto.

Per approfondire le problematiche relative al terzo settore vi raccomandiamo il seguente master di specializzazione:

Master di specializzazione

TEMI E QUESTIONI DEL TERZO SETTORE CON GUIDO MARTINELLI

Milano

Bologna

Verona




VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di Andrea Valiotto

Aldo Moro – Lo statista e il suo dramma



Guido Formigoni


Il Mulino

Prezzo – 28

Pagine – 488

«Moro non era stato mai popolare, non era mai stato un leader ampiamente amato o un capopopolo. Aveva avuto avversari acerrimi e detrattori feroci, ma aveva conservato attorno a sé, nonostante tutto, l'alone diffuso del riconoscimento di un grande disegno. Era stato un politico con una strategia». Il rapimento e l'assassinio per mano delle Brigate rosse, nel 1978, hanno finito per concentrare in quella fine tragica la memoria di Aldo Moro. Nell'intento di riscoprire nella sua interezza questo significativo protagonista della storia italiana, il libro ne tratta un profilo biografico completo: l'intellettuale, il giurista, il dirigente delle associazioni cattoliche, il costituente, il politico, lo statista. Moro fu il principale stratega del centro-sinistra e della «solidarietà nazionale», ma anche a lungo guida del governo e della politica estera italiana. La sua esperienza assunse un carattere drammatico non solo per il violento epilogo ma anche per la crescente difficoltà nel tenere assieme Stato e società, innovazione e tradizione, cambiamento e coesione, in un sistema sociale e politico messo a dura prova dalla transizione degli anni Settanta.

Fummo giovani soltanto allora. La vita spericolata del giovane Montanelli



Salvatore Merlo

Mondadori

Prezzo – 20

Pagine – 225

Romanzo di formazione, cinematografico, movimentato, in cui il protagonista, imbevuto di letture e fantasie risorgimentali, si muove all'interno della Grande Storia, ci sbatte dentro, con incoscienza e ironia, con coraggio e infantilismo, a volte con iattanza, ma con un romantico gusto ottocentesco per l'avventura. Dall'esperienza coloniale (come volontario) in Africa Orientale alle corrispondenze di guerra per il «Corriere della Sera», dalle amicizie, non prive di scintille e contrasti, con Dino Buzzati, Curzio Malaparte, Galeazzo Ciano, ma soprattutto Leo Longanesi, fino al progressivo e tormentato distacco da Mussolini e dal regime, la prigionia a San Vittore e la fuga rocambolesca in Svizzera, Indro Montanelli ha condotto il suo lungo viaggio attraverso il fascismo (e la giovinezza) dimenandosi con la violenza e la voluttà di chi ce l'ha nel sangue di rompere e scuotere via ogni ceppo e catena. Il papà mazziniano lo voleva diplomatico, la mamma cattolica lo esortava all'autocontrollo, mentre il Regime e lo Stato volevano scadirgli l'esistenza e la giornata. Ma per lui la vita era una camera delle meraviglie, un teatro verso il quale bastava allungare un braccio per cogliere un'occasione. Fummo giovani soltanto allora ripercorre i tanti e avventurosi episodi che hanno costellato la giovinezza di Montanelli, così immersa nell'atmosfera culturale e politica della sua epoca da tramutarsi nell'affresco di un'intera generazione: quella dei tanti giovani italiani che il fascismo lo trovarono già nato e cresciuto, che vissero le contraddizioni di un secolo, il Novecento, ribollente e drammatico, contrassegnato da tensioni ideali violente e smodate, ma anche da furbo opportunismo e cinica realpolitik. Ma come ci ricorda l'autore in una delle tante pagine felici di questo libro, il Montanelli degli anni Trenta e Quaranta non è ancora il Montanelli stecca nel coro unanime del dopoguerra, «non è ancora l'italiano che si sente sempre altrove, sempre contro, sempre fuori, e che afferma il suo impegno civile sotto la specie di un affetto ombroso e sarcastico per l'Italia alle vongole. Indro viveva ancora, malgrado l'altalena degli umori, di passioni faziose, da italiano appunto». Nel tornare con il ricordo ai tempi della sua giovinezza, il vecchio giornalista era solito abbondonare la zavorra, ormai pesante e inutile, della spiegazione autoindulgente per mettersi in ascolto di se stesso e rispondere: «Sono i miei vent'anni, i miei stupidi e bellissimi vent'anni. E non li posso rinnegare».

Anna e l'Uomo delle rondini



HOEPLI.IT Sperling & Kupfer

Gavriel Savit


Sperling & Kupfer

Prezzo – 17,90

Pagine – 256

Cracovia, nel 1939, non è esattamente il posto migliore dove crescere. Le strade sono un lugubre concerto di soldati in marcia e cani feroci, spari e grida. Non risuonano più di risate e chiacchiere tra amici, passeggiate al parco e caffè all'aperto. Anna ha solo sette anni, ma conserva un vago ricordo di quei lontani giorni di sole e di calore. Ora ha imparato che ciò che gli adulti chiamano "guerra" è come la tempesta: quando si annuncia all'orizzonte, meglio chiudersi in casa. Solo che lei, una casa, non ce l'ha più. Dal mattino in cui suo padre è uscito per andare all'Università e non ha fatto ritorno. Anna non sa che i tedeschi l'hanno portato via, insieme a tanti altri insegnanti. E mentre i vicini e gli amici di un tempo le voltano le spalle, lei resta completamente sola. È allora, mentre vaga per la città, che incontra l'Uomo delle rondini. Dapprima è un rumore di passi sull'acciottolato, poi una sagoma sottile che incombe, altissima, con un'aura di mistero e autorevolezza. Quando le rivolge la parola, Anna scopre che, come suo padre, ha un talento per le lingue: conosce il polacco, il russo, il tedesco, lo yiddish, persino il linguaggio degli uccelli. Nel momento in cui chiama a sé una bellissima rondine – che scende a posarsi sulla sua mano – per calmare il pianto di Anna, la bambina resta incantata. E decide di seguirlo, ovunque sia diretto. È così che inizia il loro lungo viaggio per non farsi trovare. Un'avventura che per Anna è una scoperta della vita, tra le insidie dei boschi e quelle della natura umana, sotto la guida esperta dell'Uomo delle rondini, scrigno di storie e di saggezza.

Noi tre



Mario Fortunato

Bompiani

Prezzo – 17

Pagine – 182

Noi tre è la storia di Pier Vittorio Tondelli, di Filippo Betto e dell'autore di questo romanzo – tre ragazzi che volevano essere scrittori. Venivano dalla provincia, avevano pochi mezzi e “consideravano la letteratura il loro mondo segreto, oltre che la principale ragion d’essere”. E poiché avevano quasi tutto in comune, “si amarono come ci si ama da ragazzi, senza remore morali né pietà”. L’Italia è quella degli anni ottanta del secolo scorso. Un Paese opulento, di colpo incline a scrollarsi di dosso le molte ipocrisie della tradizione cattolica e di quella comunista. L’Italia che dissipò se stessa nell’ubriacatura del consumismo, ma anche una nazione che finalmente si affacciava alla modernità. Nella musica pop trionfavano le band neoromantiche. In letteratura si riscopriva il minimalismo. Nell’arte tornava l’uso dei pennelli e della tela. La pubblicità – Andy Warhol era ancora vivo – usciva dal dominio dell’economia per entrare in quello dell’estetica. Pier, Filippo e Mario inventarono un linguaggio quotidiano di amicizia, complicità, erotismo. E quella fu la loro “età del jazz” formato tascabile. Erano giovani, si sentivano liberi e persero tutto. Pier incontra subito la notorietà letteraria, pagandola a caro prezzo. Filippo è il più giovane: possiede il distacco dei fratelli minori, ma l’inquietudine lo divora. Mario, che dei tre si direbbe il più forte, è tuttavia il meno sicuro di sé. Pubblicando i loro libri, i ragazzi diventano uomini. Ma alla soglia dell’età matura Pier se ne va per colpa dell’aids. Poi anche Filippo va via, nella maniera contraddittoria e caotica che ha segnato la sua esistenza. Così Mario, rimasto solo, si chiede per anni se raccontare la storia della loro giovinezza meravigliosa e irrevocabile. Si chiede, e continua a farlo, che cosa ne penserebbero gli altri due. E per tentare di capirlo scrive Noi tre.

Gli americani a Vicenza



Goffredo Parise

Adelphi

Prezzo – 18

Pagine – 220

Benché uscito dopo la sua morte, questo libro porta a compimento un progetto di Parise: radunare intorno a *Gli americani a Vicenza* – dove l'arrivo delle truppe della SETAF assume i caratteri stralunati di una minacciosa invasione aliena – una costellazione di altri racconti più o meno coevi. Racconti che potrebbero figurare sotto l'etichetta «i dintorni del Prete bello», tanto appaiono variabili di quello splendido romanzo popolato di personaggi festosamente eccentrici, ma in cui sopravvive anche qualcosa del Parise magico e surrealista del Ragazzo morto: «gli occhi esposti alle prime impressioni del mondo come a un tiepido e funebre refolo d'aria primaverile – sbarrati davanti alla vanità inconsolabile che si cela dietro qualunque mistero» (C. Garboli). Basti pensare al viscido e vizioso don Claudio, dalla veste che sa «di incenso, di crema per dopo-barba e di un odore che avevo sentito vicino alle gabbie delle scimmie durante la fiera»; ad Adelina, la cui vita si spegne lentamente nel collegio delle Addolorate fra mirabili ricami e 'pazienze'; a Cleofe, che gira per la città vestita di fastosi cenci offrendo polvere che fa prurito, farfalle di carta giapponese, macchie finte d'inchiostro; a Teo, che si consuma d'amore per una donna a cui non ha neppure mai rivolto la parola, e quando alla fine riesce a sposarla, ormai vecchia, è solo per abbandonarla poco dopo – a tutti gli scherzi, insomma, che solo in provincia il destino gioca a chi gli viene a tiro, a tutte quelle storie tragiche e grottesche che Parise (sono di nuovo parole di Garboli) sa miracolosamente «far decollare dalla pagina», con «mano senza peso» e con «il riso di eterno puer».

The advertisement features the Euroconference logo with 'EVOLUTION' written above it. The text reads: 'Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi, calde come il tuo primo caffè. Aggiornamenti, approfondimenti e operatività, in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.' Below this, a button says 'richiedi la prova gratuita per 15 giorni >'. The background is a blurred image of a computer keyboard and network connections.